

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2025, n. 15

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
giunta regionale) e successive modificazioni.

(GU n.26 del 4-7-2026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 61 Ordinario del 29 luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
«Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
giunta regionale» e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento
regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2), e' sostituito dal seguente:

«2) progetti speciali - posizione individuale;»;

b) il numero 8), e' sostituito dal seguente:

«8) servizio di coordinamento per lo sviluppo territoriale e la
cooperazione istituzionale - posizione individuale;».

Art. 2

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «n. 232 unita'», sono sostituite dalle seguenti:
«n. 222 unita'»;

2) alla lettera a), le parole: «n. 136 unita'», sono sostituite
dalle seguenti: «n. 126 unita'»;

3) alla lettera b), le parole: «n. 4 unita'», sono sostituite
dalle seguenti: «n. 6 unita'»;

b) al comma 3, le parole: «del 70%», sono sostituite dalle
seguenti: «del settantatre' per cento».

Art. 3

Modifica all'art. 10 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 10 del regolamento regionale n.

1/2002, sono aggiunte le parole: «, salvo che non siano in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.».

Art. 4

Modifica all'art. 13 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: «, salvo che non siano posti in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.».

Art. 5

Modifica all'art. 21 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «18-sexies e 18-duodecies» sono sostituite dalle seguenti: «18-sexies, 18-duodecies e 18-septiesdecies».

Art. 6

Modifiche all'allegato A del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato A del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera A, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «Strutture autonome organizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Strutture autonome e posizioni individuali organizzate»;

2) il numero 7, e' sostituito dal seguente:

«7. SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE E LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

Assiste il Presidente nei rapporti con le strutture di raccordo e collaborazione di tipo associativo o istituzionale delle autonomie locali, quali l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province italiane, l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani e altri organismi associativi. Assiste il Presidente della Regione e la Giunta regionale nell'analisi dei fabbisogni provenienti dal territorio, anche al fine di promuovere progetti intercomunali e interprovinciali. Assiste il Presidente nell'elaborazione di strategie territoriali di area vasta, con particolare riferimento alle aree interne della regione e ai borghi. Assiste il Presidente nei tavoli tematici con gli enti di secondo livello nonche' per la sottoscrizione di intese e accordi di programma che coinvolgano gli enti locali.»;

b) la lettera E, e' sostituita dalla seguente:

«E. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Supporta il Presidente nelle attivita' di event management e communication per eventi e iniziative promossi dalla regione. Coordina le attivita' di informazione e comunicazione affidate alla struttura Social media, all'Ufficio stampa e al Portavoce del Presidente, al fine di garantire maggiore incisivita', tempestivita' e univocita' nella informazione ai mezzi di comunicazione di massa, nella comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti e nella promozione dell'immagine della regione.».

Art. 7

Sostituzione dell'allegato BB del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. L'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i contratti dei dipendenti delle strutture di diretta collaborazione, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscono un trattamento economico piu' favorevole rispetto alle modifiche previste nell'art. 7 che sostituisce l'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: Rocca

«Allegato A»
(rif. Allegato BB r.r. 1/2002)

Trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 10 e 11 e dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 12 e 13

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 10 e 11, nonche' il trattamento economico accessorio dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione previsto negli articoli 12 e 13, e' determinato come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico